COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. **11**

Oggetto: Regolamento di polizia urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini. Modifiche artt.33 e 64 e introduzione dell'art 64 bis.

Seduta pubblica di prima convocazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Marzo, alle ore 20.30, in Pavia nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio Antonio Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, con l'assistenza del Segretario Generale Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio Comunale, per deliberare sull'oggetto

SACCHI ANTONIO	P	CHIERICO SILVIA	P
DEPAOLI MASSIMO	P	CATTANEO ALESSANDRO	A
MADAMA ELENA MARIA	P	BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO	P
BRENDOLISE FRANCESCO	P	MITSIOPOULOS ANDRIANOS	A
MAGGI SERGIO	P	ARCURI GIUSEPPE	A
PALUMBO GIUSEPPE	P	LANAVE CARMELA	A
OTTINI DAVIDE	P	LONGO BARBARA LUCIA	A
GIULIANI GUIDO	P	POMA VITTORIO	A
LORUSSO GIUSEPPE	P	DECEMBRINO LIDIA	P
FURINI LUIGI	P	MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA	A
BRUZZO MARIA CRISTINA	P	NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA	P
VIGNA VINCENZO	P	POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO	A
BIANCHI CLAUDIA	P	FALDINI RODOLFO	P
CAMPANELLA ANTONIO	P		
GATTI MARIATTIME	P		
LISSIA MICHELE	P		
VIGO ELENA	P		
KARYTINOS PANAJOTIS	P		
GORGONI STEFANO	A		
RIZZARDI ROBERTO	P		

Totale presenti: n. 24

Totale assenti n. 9

Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Canale Laura, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano, Magni Giovanni.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al numero 2 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO DELLA CITTA' E LA SICUREZZA DEI CITTADINI. MODIFICHE ARTT. 33 E 64 E INTRODUZIONE DELL'ART. 64 BIS"

Segue la discussione riportata nel verbale.

Il Consiglio Comunale

Su proposta dell'assessore alla Polizia Locale Giuliano Ruffinazzi

Premesso che il Consiglio comunale nella seduta del 25 luglio 2017 ha approvato l'ordine del giorno n. 36 recante ad oggetto "***provvedimenti urgenti in materia di sicurezza urbana e tutela del decoro e della quiete pubblica***" con cui impegnava la Giunta comunale ed il Sindaco a: "*modifica del Regolamento di polizia urbana per il decoro della città e per la sicurezza dei cittadini circa il divieto di vendita in somministrazione per asporto e di consumo/detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o contenitori di vetro su tutto il territorio urbano durante manifestazioni pubbliche che richiamano una grande partecipazione di pubblico, al fine di azzerare la circolazione di vetro in quanto ritenuta sempre più spesso strumento potenzialmente contundente e quindi pericoloso"*

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali con le quali era stato fatto divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e /o lattine in determinati orari e zone del territorio comunale;

Constatato che tali provvedimenti si sono rilevati strumenti idonei nei confronti dei fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza pubblica in particolari periodi dell'anno;

Rilevato che si è pienamente manifestato il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro, se abbandonate su suolo pubblico oppure portate al seguito delle persone, potrebbero costituire elemento di pericolo per la sicurezza pubblica, qualora vengano utilizzati in spazi pubblici quali strumenti impropri per ledere o danneggiare;

Constatato che nell'assembramento di numerose persone in occasione di pubbliche manifestazioni e/o dell'ubicazione della maggior parte di pubblici esercizi nel centro storico;

Accertato che, l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie o altri contenitori in vetro, oltre a costituire situazione di degrado urbano e pericolo per la sicurezza dei pedoni, crea anche un ostacolo alle operazioni di pulizia meccanizzata delle strade;

Preso atto che tali comportamenti si sono accentuati, anche in considerazione dell'intervenuta norma di liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi ai sensi dell'art. 31 del DL 201/2011 convertito con la legge 22/12/2011 nr 214;

vista la nota della Prefettura di Pavia del 29 maggio 2017 prot. n. 20652 " *..omissis..* in merito all'opportunità di introdurre apposite norme regolamentari che, riproducendo la medesime disposizioni fatte oggetto di ordinanza, disciplinano in via permanente la materia*..omissis..*

Constatato che a favore si è espresso il legislatore con la previsione del nuovo comma 7-ter dell'art.50 del T.U.E.L. che contempla espressamente la possibilità che i Comuni adottino regolamenti nelle materie fatte oggetto di ordinanze sindacali,

Ritenuto che la modalità propria per dare attuazione all'ordine del giorno è stata individuata nella modifica e nell'integrazione del "*Regolamento di Polizia urbana per il decoro della città e la*

sicurezza dei Cittadini" (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 19 aprile 2011 e da ultimo integrato con deliberazione n.21 del 27 aprile 2017),

Ritenuto di inserire dopo l'art 64 l'art. 64 bis come da allegato A

Visto inoltre la legge 18 aprile 2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, in particolare il capo II art 9 che recita: "*Misure a tutela del decoro di particolari luoghi" al comma 1 dispone: "Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.".*

Valutata la necessità di individuare luoghi dove per la tutela e il decoro necessita di vietare lo stazionamento o di occupazione, oltre a quelli già previsti dal disposto legislativo;

Ritenuto di aggiungere all'art. 64 :

- **al comma 1 la lettera m)** assumere comportamenti che risultino contrari alla pubblica decenza e/o che rechino molestia alla cittadinanza, anche ponendo in essere condotte che impediscano la corretta fruizione e accessibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, nonché dei manufatti a corredo degli stessi. In particolare nelle seguenti aree: tutti i parchi e aree verdi cittadine, nei viali pedonali, nelle piazze e vie del centro storico compresi nel perimetro di viale Matteotti, piazza Castello, S.M. delle Pertiche, Corso Cairoli, piazza Filiberto, viale Gorizia, viale Resistenza, Lungo Ticino Sforza e Visconti, viale Libertà, corso Manzoni (compresa la galleria Manzoni), via Guidi, Piazza Stazione, Via Falcone e Borsellino, Via Monti, viale Battisti, Piazza Dante, inoltre la via dei Mille, la via Milazzo piazza Ghinaglia;-monumenti e loro pertinenze, androni, cupole, nelle stazioni ferroviarie e autostazione e relative pertinenze nonché sui relativi mezzi di trasporto, nelle zone di sosta riservate allo stazionamento di velocipedi e ciclomotori, in tutte le zone limitrofe gli Ospedali/ cliniche, in tutte le aree all'uopo predisposte come parcheggio di autovetture, sia pubbliche che soggette all'uso pubblico.

  Esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione ai divieti inseriti sui regolamenti riguardanti il commercio in modo itinerante.

Reiterare la violazione dei divieti di detenzione e consumo di alcolici previsti dall'art 64 bis presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 726 e 688 c.p;

- **il comma 4)** ; chi viola i divieti previsti dalla lettera m) primo periodo è soggetto alla sanzione amministrativa/accessoria prevista dall'artt. 9 e 10 del decreto legge n 14 del 20 febbraio 2017 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48.//

Chi viola i divieti previsti dalla lettera m) secondo, terzo periodo è soggetto alla sanzione prevista dalla legge/regolamenti specifici e dalla sanzione accessoria dall'art. 10 del decreto legge n 14 del 20 febbraio 2017 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48.//

Premesso che il D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed

economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;

che il medesimo D.lgs prevede obbligatoriamente il raggiungimento di elevati obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riciclo (> 65%) che possono essere conseguiti solo attraverso l'attuazione di sistemi di raccolta domiciliare, come previsto anche dalla pianificazione regionale;

che l'obiettivo dell' Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e la tutela del decoro urbano.

Attesa- la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli impianti di trattamento;

- la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;

Considerato che l'Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, ha deciso di estendere a tutto l'ambito comunale la modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, attivando altresì il sistema di raccolta "porta a porta";

Atteso che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;

Valutata la necessità di graduare le sanzioni amministrative in funzione del grado di violazione si propone quando inserito nell'allegato B parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Ritenuto di modificare l'art 33 c. 1e c.2 come da allegato B;

Dato atto che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio comunale;

Richiamati:

il vigente Statuto Comunale adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 12 ottobre 1991 e 20 gennaio 1992 con deliberazioni n. 75 e n. 1 e s.m.i;

il vigente Regolamento di Contabilità Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25 gennaio 2016;

la deliberazione di Consiglio Comunale 28 febbraio 2018 n° 9 di approvazione del Bilancio di previsione 2018–2020 e del Documento Unico di Programmazione 2018-2021

la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 22 marzo 2018 di approvazione del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo con cui è stato abrogato il titolo VIII del *Regolamento di Polizia urbana per il decoro della città e la sicurezza dei Cittadini"* rubricato Prescrizioni di competenza Comunale per l'apertura di sale

pubbliche da gioco e sale scommesse

Acquisito il parere favorevole sulla presente deliberazione espresso ai sensi dell'articolo 49 del TUEL del dirigente del Settore – Sicurezza Urbana e Protezione civile in relazione alla regolarità tecnica allegati per costituire parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 20 Marzo 2018;
Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

(Entra il Consigliere Mitsiopoulos Andrianos. Presenti n. 25)

(Escono i Consiglieri: Faldini Rodolfo, Niutta Nicola. Presenti n. 22)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 22	
Non partecipano alla votazione i Consiglieri: Bobbio Pallavicini Antonio - Decembrino Lidia - Mitsiopoulos Andrianos (3)	
VOTANTI N. 19	
VOTI FAVOREVOLI N. 19	Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - Karytinos Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al *Regolamento comunale di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini*, mediante l'integrazione dell'art. 33 "Pattumiere e recipienti con rifiuti" con la tabella delle sanzioni, l'integrazione dell'art. 64 "Atti contrari alla sicurezza" e l'introduzione dell'art. 64 bis "Divieto di vendita per asporto e detenzione di contenitori in vetro e consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via" per come riportate nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare il testo definitivo del Regolamento secondo l'allegato B) al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, che dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento costituirà il testo ufficiale vigente
3. di dare mandato al dirigente competente di porre in essere tutti gli atti necessari per l'applicazione di tale regolamento;

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio	Segretario Generale
Antonio Sacchi	Carmelo Fontana

COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità tecnica

N. 15 del 13/03/2018

OGGETTO: Regolamento di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini. Modifiche artt.33 e 64 e introduzione dell'art 64 bis.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall'art. Art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

13/03/2018

Dirigente

Crocco Flaviano / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Parere in ordine alla regolarità contabile

N. 15 del 13/03/2018

OGGETTO: Regolamento di polizia urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini. Modifiche artt.33 e 64 e introduzione dell'art 64 bis.

Parere non espresso in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dall'art. Art. 49 e Art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 così come modificato dal DL n. 174 del 10.10.2012.

CCR	Creditore / Debitore	Nuova codifica Bilancio / Int.Cap.Art	Anno di Bilancio	Importo €	Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

14/03/2018

Dirigente Servizi Finanziari
Diani Daniela / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. **11**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 69/2009.

Pavia, 27/03/2018

Il Responsabile della pubblicazione

STEFANIA MARIA CODENA / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. **11**

Esecutività

Divenuta esecutiva il 07/04/2018 per decorrenza dei termini di cui all'Art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000.

Pavia, 09/04/2018

Segretario Generale

Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

Allegato A)

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO E LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Art. 33 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento d'igiene e dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti:

   a. È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie.
   b. I recipienti, che devono essere ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni, contenenti rifiuti domestici o immondizie, gli imballaggi ed i rifiuti da attività commerciale, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici e dei pubblici esercizi o negozi sulle vie o piazze in cui è effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura del soggetto preposto alla raccolta dei rifiuti, esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria indicata.
   c. In tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo, deve essere effettuato all'interno di un altro contenitore a prescindere dalla distanza di questi. Gli utenti dovranno assicurarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga ben chiuso.
   d. E' fatto divieto di deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare danni al contenitore dei rifiuti (ad es. ceneri calde, mozziconi di sigarette non totalmente spenti, ecc.). E' altresì vietato introdurre materiali provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne di animali.
   e. E' fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

2. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa come da tabella:
   Pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art,16 Legge 24/11/1981 n. 689

Articolo	Descrizione	Sanzione
Art.33 comma 1 lettera b)	Inosservanza dell'orario in ordine a modalità di conferimento e della raccolta dei rifiuti, a titolo esemplificativo esposizione anticipata o ritardata dei contenitori	€.35,00
Art 33 comma 1 lettera b)	Inosservanza dell'uso di contenitore di tipo trasparente per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato.	€.35,00
Art.33 comma 1	Inosservanza del calendario in ordine a modalità di	€.50,00

lettera b)	conferimento e della raccolta dei rifiuti, a titolo esemplificativo esposizione in giornate diverse dal calendario programmato	
Art.33 comma 1 lettera a)	Abbandono di rifiuti, in sacchi o sfusi, sulla pubblica via o sui marciapiedi	€. 150,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Abbandono di rifiuti (frazione organica) e smaltimento degli stessi fuori dagli appositi bidoni o cestello individuale	€.50,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Inosservanza, in ordine a modalità di conferimento e della raccolta dei rifiuti, a titolo esemplificativo conferimento di imballaggi plastici nella raccolta dell'umido	€.35,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Inosservanza, in ordine a modalità di conferimento e della raccolta, a titolo esemplificativo conferimento del rifiuto indifferenziato di carta imballaggi in plastica e altri riciclabili per oltre il 50% del peso conferito	€.75,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Mancato conferimento dei rifiuti urbani vegetali, provenienti dallo sfalcio delle aree private, nei contenitori appositamente predisposti dall'Ente Gestore quando si tratta di piccole quantità	€.50,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Mancato conferimento dei rifiuti speciali assimilati nei contenitori per rifiuti urbani o nelle aree attrezzate dall'Ente Gestore	€.75,00
Art.33 comma 1 lettera d)	Introduzione nei cestini portarifiuti di rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti negli stabili	€.100,00
Art.33 comma 1 lettera a)	Scarico abusivo su aree private di rifiuti solidi urbani ed assimilati	€.200,00
Art.33 comma 1 lettera e)	Danneggiamento, rimozione, ribaltamento dei cestini portarifiuti, ingombro della carreggiata viabile, ciclabile e/o pedonale, esecuzione di scritte o affissione di materiale di qualsiasi natura	€.150,00
Art.33 comma 1 lettera d)	Introduzione nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili di rifiuti solidi urbani ed assimilatati	€.150,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Deposito rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o delle aree attrezzate dal gestore del servizio di igiene urbana	€.150,00

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

……..

Art. 64 Atti contrari alla sicurezza

1. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:

a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;

b) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;

c) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;

d) in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;

e) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;

f) incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;

g) lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;

h) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali oggetti in genere;

i) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;

j) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;

k) recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile;

l) esporre immagini, simboli e rappresentazioni che possano essere riconducibili al regime fascista, ad altri regimi totalitari o che per i contenuti che comunicano propagandino idee volte a sostenere le discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge

m) **assumere comportamenti che risultino contrari alla pubblica decenza e/o che rechino molestia alla cittadinanza, anche ponendo in essere condotte che impediscano la corretta fruizione e accessibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, nonché dei manufatti a corredo degli stessi. In particolare nelle seguenti**

aree: tutti i parchi e aree verdi cittadine, nei viali pedonali, nelle piazze e vie del centro storico compresi nel perimetro di viale Matteotti, piazza Castello, S.M. delle Pertiche, Corso Cairoli, piazza Filiberto, viale Gorizia, viale Resistenza, Lungo Ticino Sforza e Visconti, viale Libertà, corso Manzoni (compresa la galleria Manzoni), via Guidi, Piazza Stazione, Via Falcone e Borsellino, Via Monti, viale Battisti, Piazza Dante, inoltre la via dei Mille, la via Milazzo piazza Ghinaglia; monumenti e loro pertinenze, androni, cupole, nelle stazioni ferroviarie e autostazione e relative pertinenze nonché sui relativi mezzi di trasporto, nelle zone di sosta riservate allo stazionamento di velocipedi e ciclomotori, in tutte le zone limitrofe gli Ospedali/ cliniche, in tutte le aree all'uopo predisposte come parcheggio di autovetture, sia pubbliche che soggette all'uso pubblico.

Esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione ai divieti inseriti sui regolamenti riguardanti il commercio in modo itinerante.
Reiterare la violazione dei divieti di detenzione e consumo di alcolici previsti dall'art 64 bis del presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 726 e 688 c.p.

2. La violazione dei precetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00)
3. La violazione dei precetti di cui alle lettere f), i), j), k), l) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
4. **Chi viola i divieti previsti dalla lettera m) primo periodo è soggetto alla sanzione amministrativa/accessoria prevista dall'artt. 9 e 10 del decreto legge n 14 del 20 febbraio 2017 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48.//**

Chi viola i divieti previsti dalla lettera m) secondo, terzo periodo è soggetto alla sanzione prevista dalla legge/regolamenti specifici e dalla sanzione accessoria dall'art. 10 del decreto legge n 14 del 20 febbraio 2017 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48.//

Art.64Bis - Divieto di vendita per asporto e detenzione di contenitori in vetro e consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via"

DIVIETO	ORARIO DEL DIVIETO	AREA DI RIFERIMENTO	Eccezioni	
1. è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o contenitori di vetro da parte titolari/gestori di attività commerciali in sede fissa, distributori automatici, laboratori artigianali con vendita di generi alimentari di produzione propria ,	Dalle ore 21 alle ore 6	Il divieto si applica su tutto il centro storico all'interno del perimetro compreso tra lungo Ticino Sforza, Lungo Ticino Visconti, Controviali civici pari, Viale libertà, Piazza Minerva, Viale Cesare battisti, Piazza Dante, Viale Matteotti Piazza Castello, Via Santa Maria delle Pertiche, Piazza Emanuele Filiberto, Viale Gorizia, Viale Resistenza, nonché Galleria		Pmr-300€

pubblici esercizi, circoli privati con somministrazione alimenti e bevande ed operatori del commercio di alimentari su aree pubbliche se ivi autorizzate		Manzoni.		

2. è vietato su area pubblica consumare e/o detenere per il consumo immediato in luogo bevande di qualsiasi genere in bottiglie e /o contenitori di vetro	Dalle 21 alle ore 6 Dalle 00:00 alle 24	in tutto il centro storico come sopra delimitato oltre a Viale Bligny, Via Girardelli, Viale Argonne, Piazza Morosi in Galleria Manzoni , Corso Manzoni, Via Cavalieri di Vittorio Veneto (zona Allea di Viale Matteotti) e in tutte le aree all'aperto del Centro Commerciale Minerva nonché in Piazzale Stazione, Via Trieste dall'intersezione con Via Monti sino a Via Fabio Filzi, Via Monti Via Vittorio Emanuele II, Via Guidi, piazzetta Guidi, Via Falcone e Borsellino	Fanno eccezione al divieto le superfici di somministrazione regolarmente autorizzate	PMR-100 €

DIVIETO	**ORARIO DEL DIVIETO**	**AREA DI RIFERIMENTO**	**Eccezioni**	
3. è vietato su area pubblica e/o area aperta al pubblico il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione indipendentemente dal contenitore utilizzato	Dalle 00 alle ore 24:00	Centro Commerciale Minerva, nonché in Piazzale Stazione, Via Trieste dall'intersezione con Via Monti sino a Via Fabio Filzi, Via Monti, Via Vittorio Emanuele II, Via Guidi, Piazzetta Guidi, Via Flacone Borsellino, Via Cavalieri di Vittorio Veneto (zona Allea di Piazzale Matteotti)	Fanno eccezione al divieto le superfici di somministrazione regolarmente autorizzate	PMR-100 €

4. E' vietato abbandonare bottiglie lattine, bicchieri di qualsiasi materiale e /o contenitori di qualsiasi genere	Dalle 00 alle ore 24:00	In tutto il territorio comunale		PMR-150 €

5. E' vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato . E' vietato consumare o detenere per il consumo immediato in luogo bevande di qualsiasi genere in bottiglie/contenitori	Dalle 00 alle ore 24:00	In tutti i parchi gioco della città	Fanno eccezione **deroghe espressamente** previsti in occasione di manifestazioni	PMR- 100€

	di vetro			autorizzate	
6.	**Divieto di vendita per asporto, di consumo e detenzione di bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere nel raggio di 300 m. in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, comprese quelle sportive.**	Da due ore prima a una ora dopo l'evento	In tutto il territorio comunale		PMR-150 €

COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO DELLA CITTA' E LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 19 aprile 2011 ed integrato con deliberazioni di Consiglio comunale: n.31 del 9 luglio 2012 e n. 21 del 27 aprile 2017 – Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 – 11 del 22 Marzo 2018

I N D I C E

TITOLO I 2
DISPOSIZIONI GENERALI **4**
Art. 1 – Finalità **4**
Art. 2 - Ambito d'applicazione **4**
Art. 3 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali **4**
Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana **4**
Art. 5 – Definizioni **5**
Art. 6 - Suolo pubblico e suo uso **5**
TITOLO II
ESTETICA E DECORO CITTADINO **6**
Art. 7 - Disposizioni generali **6**
Art. 8 - Domanda per l'installazione di tende **6**
Art. 9 - Caratteristiche essenziali delle tende **6**
Art. 10 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa **7**
Art. 11 - Collocamento di targhe, orologi e lapidi **7**
Art. 12 - Festoni e luminarie **7**
Art. 13 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici **7**
Art. 14 - Ornamento dei fabbricati **9**
Art. 15 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico **9**
e privato e tutela del decoro urbano **9**
Art. 16 - Cura delle siepi e piante **10**
Art. 17 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano **10**
Art. 18 - Battitura di panni e tappeti **11**
Art. 19 - Lavatura ed esposizione di biancheria **11**
Art. 20 - Depositi in proprietà privata **11**
Art. 21 - Baracche ed orti **12**
Art. 22 - Fumi ed esalazioni **12**
Art. 23 - Delimitazione d'area di sosta privata **13**
TITOLO III
NETTEZZA PUBBLICA **13**
Art. 24 - Disposizioni di carattere generale **13**
Art. 25 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi **14**
Art. 26 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio **14**
Art. 27 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli **15**
Art. 28 - Emissioni ed esalazioni **15**
Art. 29 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati **15**
Art. 30 - Scarichi nei fossi e nei canali **16**
Art. 31 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie **16**
Art. 32 - Strade campestri **16**
Art. 33 - Pattumiere e recipienti con rifiuti **17**
Art. 34 - Trasporto di letame e materiale di espurgo **18**
TITOLO IV
PARCHI E GIARDINI **19**
Art. 35 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni **19**
Art. 36 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari **20**
TITOLO V
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI **20**
Art. 37 - Circolazione di animali **20**
Art. 38 - Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali **20**
Art. 39 - Custodia dei cani e degli animali **20**
Art. 40 - Colombi e Piccioni **21**
Art. 41 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico **21**
Art. 42 - Imbrattamento causato da animali **22**

Art. 43 – Divieti **22**
Art. 44 - Norme di rinvio **22**
TITOLO VI
QUIETE PUBBLICA **23**
Art. 45 - Norme ed orari per le attività rumorose **23**
Art. 46 - Rumori nelle case e luoghi di lavoro **23**
Art. 47 - Suono delle campane **23**
Art. 48 - Rumori fastidiosi **24**
Art. 49 - Sale da ballo, cinema, ritrovi **24**
Art. 50 - Pubblici esercizi ed avventori **24**
Art. 51 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti **25**
Art. 52 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore **25**
Art. 53 - Uso di segnalazioni sonore **25**
TITOLO VII
SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA **27**
Art. 54 - Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili **27**
Art. 55 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili **27**
Art. 56 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici **27**
Art. 57 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere **27**
Art. 58 - Trasporto di oggetti pericolosi **28**
Art. 59 - Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti **28**
Art. 60 - Getto di cose **29**
Art. 61 - Ordini di riparazione **29**
Art. 62 - Manutenzione di aree di pubblico transito **29**
Art. 63 - Esposizioni sulle pubbliche vie **29**
Art. 64 - Atti contrari alla sicurezza **30**
Art. 64 bis. Divieto di vendita per asporto e detenzione di contenitori in vetro e consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via" **31**
Art. 65 - Contrasto al fenomeno della prostituzione **33**
Art. 66 - Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate **33**
Art. 67 – Bagni **34**
Art. 68 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni **34**
Art. 69 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. **34**
Norme per i passeggeri e per il personale di servizio **34**
Art. 70 - Contrassegni del Comune **35**
~~**TITOLO VIII**~~
~~**PRESCRIZIONI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'APERTURA DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE** ..... **31**~~
~~**Art. 71 - Requisiti per l'apertura delle sale giochi ed altre sale pubbliche di cui all'art. 88 del tulps** ..... **35**~~
~~**Art. 72 - Preserizioni di esercizio** ..... **37**~~
~~**Art. 73 - Sanzioni** ..... **38**~~
~~**Art. 74 - Norma Finale** ..... **39**~~
TITOLO IX
SANZIONI E NORME FINALI **39**
Art. 75 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio **39**
Art. 76 - Pagamento immediato **39**
Art. 77 – Abrogazioni **40**
Art. 78 - Rinvio a norme sopravvenute **40**
Art. 79 Aggiornamento sanzioni **40**
Art.80 – Entrata in vigore **40**

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.
2. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce ogni iniziativa volta allo sviluppo dell'educazione alla legalità, del senso civico e della buona convivenza.

Art. 2 - Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, per le facciate e manufatti esterni d'edifici la cui stabilità e decoro necessita di protezione, degli impianti in genere d'uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti d'attività private aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Dirigenti, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.
2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria.
3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (pagamento in misura ridotta - di seguito p.m.r.- € 100,00).

Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti

dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.

Art. 5 – Definizioni

1. Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
2. Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s'intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, o gravati da servitù pubblica, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti la strada.

Art. 6 - Suolo pubblico e suo uso

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione d'aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali.
2. Le abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d'inadempienza da parte di quest'ultimo saranno rimosse con ordinanza del Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.
3. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Titolo II
ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 7 - Disposizioni generali

1. Nei provvedimenti di autorizzazione per l'esposizione di insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento T.O.S.A.P., Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed altri regolamenti vigenti in materia, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi d'attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.

Art. 8 - Domanda per l'installazione di tende

1. Chiunque intenda esporre tende esterne, che interessano il suolo pubblico, in tessuto, alla veneziana, o d'altro tipo, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che s'intende munire di tenda.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 9 - Caratteristiche essenziali delle tende

1. Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
2. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.
3. Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale sia laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.
4. Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.
5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario dal pubblico interesse.
6. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 10 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti, in relazione a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.
3. E' vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse veicoli arrecanti pubblicità in conto terzi.
4. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 11 - Collocamento di targhe, orologi e lapidi

1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio nonché del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni, richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10, prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte dell'Ufficio competente.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 12 - Festoni e luminarie

1. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio od oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo.
2. La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati, alle norme di sicurezza.
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
4. I festoni e luminarie privi d'autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 13 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

1. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio:

a. i proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni, ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
b. i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone;
c. i proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio;
d. è' vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa;
e. essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio;
f. i proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m. 5;
g. i proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati;
h. i proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;
i. nell'atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo ed indirizzo dell'amministratore condominiale a cura dell'amministratore medesimo. Ove questo manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità;
j. i proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.

2. Nel caso di inottemperanza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, si procederà d'ufficio con addebito dei costi sostenuti a carico dei proprietari.
3. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.

4. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
5. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
6. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
7. La violazione dei precetti di cui alle lettere a., c., d., f, h. e i. del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00 (p.m.r. € 50,00);
8. La violazione dei precetti di cui alle lettere b., e., g. e j. del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 14 - Ornamento dei fabbricati

1. Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.
3. La violazione dei precetti di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).
4. La violazione dei precetti di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 15 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano

1. Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:
   a. disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
   b. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;
   c. collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
   d. effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;
   e. stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;

f. distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

2. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere c., d. ed f. sono a carico del trasgressore e, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.
4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
5. Restano salve le disposizioni e le sanzioni indicate nell'art.37 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio Pubbliche Affissioni.

Art. 16 - Cura delle siepi e piante

1. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, i conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede.
2. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora il trasgressore non ottemperi, entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 17 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e civili vigenti, è vietato:
   a) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
   b) esporsi in costumi indecorosi, circolare privi d'abiti, a torso e/o piedi nudi;
   c) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida; utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
   d) gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili;

e) l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico sanitario.

f) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;

h) assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;

i) raccogliere questue, causando disturbo ai passanti sui marciapiedi, carreggiate, luoghi di culto, ospedali o case di cura, cimiteri e sfruttando le situazioni di gravidanza e la presenza di animali. .

2. E' consentito, salvo esplicito divieto, girare o sostare a torso e/o piedi nudi in parchi ed aree verdi.
3. Il topless è comunque vietato nelle aree pubbliche compresi i parchi e aree verdi.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
5. Per le violazioni relative all'impiego di animali per attività di questua si applicano le sanzioni previste dall'art. 122 a) in relazione all'art. 105 c. 2 b) della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità.
6. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 18 - Battitura di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.
2. Tali operazioni si potranno compiere, con le dovute cautele ed esclusivamente entro le ore 10.00, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 19 - Lavatura ed esposizione di biancheria

1. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche, siano esse vie, piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.
2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 20 - Depositi in proprietà privata

1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività .
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).
3. La sanzione è applicata previa diffida a provvedere alla rimozione ed il trascorrere vano di un congruo periodo di tempo stabilito dall'Autorità e comunque non inferiore a giorni cinque.

Art. 21 - Baracche ed orti

1. In luoghi visibili da luogo pubblico è vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non fatte salve le norme per l'edificazione e del vigente Regolamento Edilizio.
2. Nelle aree adibite ad orti date in concessione dall'Amministrazione Comunale è consentita la realizzazione di un solo capanno per usi relativi all'orto dato in concessione, secondo le dimensioni previste dal Regolamento per la Conduzione degli Orti Urbani.
3. Salve le norme che disciplinano le attività connesse all'agricoltura, è vietata la coltivazione di terreni quando con l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.
4. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
5. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
6. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
7. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 22 - Fumi ed esalazioni

1. Fatte salve le disposizioni normative regolamentanti attività produttive, commerciali ed industriali e salvo quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene , è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali.

3. È comunque vietato:
   a. eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
   b. compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.
4. È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).

Art. 23 - Delimitazione d'area di sosta privata

1. Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale in conformità alle vigenti norme in materia.

Titolo III
NETTEZZA PUBBLICA

Art. 24 - Disposizioni di carattere generale

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.
2. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediata remissione in pristino.
4. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti.
5. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
6. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
7. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare alla società concessionaria del servizio, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
8. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni

9. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
10. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 25 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

1. Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
2. Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate al fine di garantire comunque adeguato decoro all'area.
3. Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.
4. In relazione all'obbligo di pulizia di cui al primo e secondo comma, la polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
5. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
6. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
7. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 26 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio sul marciapiede e per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

5. La neve deve essere ammassata ai margini della carreggiata avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei veicoli, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o gettare o spargere acqua che possa gelare.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 27 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli

1. È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo d'attività artigianale in genere.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 28 - Emissioni ed esalazioni

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 50,00).).

Art. 29 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).).

Art. 30 - Scarichi nei fossi e nei canali

1. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, nelle zone territoriali non servite da pubblica fognatura, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d'acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non sia dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 31 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo d'irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.
2. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 32 - Strade campestri

1. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. La polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

5. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 33 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento d'igiene e dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti:

a. È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie.
b. I recipienti, che devono essere ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni, contenenti rifiuti domestici o immondizie, gli imballaggi ed i rifiuti da attività commerciale, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici e dei pubblici esercizi o negozi sulle vie o piazze in cui è effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura del soggetto preposto alla raccolta dei rifiuti, esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria indicata.
c. In tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo, deve essere effettuato all'interno di un altro contenitore a prescindere dalla distanza di questi. Gli utenti dovranno assicurarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga ben chiuso.
d. E' fatto divieto di deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare danni al contenitore dei rifiuti (ad es. ceneri calde, mozziconi di sigarette non totalmente spenti, ecc.). E' altresì vietato introdurre materiali provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne di animali.
e. E' fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

2. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa come da tabella:
   Pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art,16 Legge 24/11/1981 n. 689

Articolo	Descrizione	Sanzione
Art.33 comma 1 lettera b)	Inosservanza dell'orario in ordine a modalità di conferimento e della raccolta dei rifiuti, a titolo esemplificativo esposizione anticipata o ritardata dei contenitori	€.35,00
Art 33 comma 1 lettera b)	Inosservanza dell'uso di contenitore di tipo trasparente per il conferimento del rifiuto secco	€.35,00

	indifferenziato.	
Art.33 comma 1 lettera b)	Inosservanza del calendario in ordine a modalità di conferimento e della raccolta dei rifiuti, a titolo esemplificativo esposizione in giornate diverse dal calendario programmato	€.50,00
Art.33 comma 1 lettera a)	Abbandono di rifiuti, in sacchi o sfusi, sulla pubblica via o sui marciapiedi	€. 150,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Abbandono di rifiuti (frazione organica) e smaltimento degli stessi fuori dagli appositi bidoni o cestello individuale	€.50,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Inosservanza, in ordine a modalità di conferimento e della raccolta dei rifiuti, a titolo esemplificativo conferimento di imballaggi plastici nella raccolta dell'umido	€.35,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Inosservanza, in ordine a modalità di conferimento e della raccolta, a titolo esemplificativo conferimento del rifiuto indifferenziato di carta imballaggi in plastica e altri riciclabili per oltre il 50% del peso conferito	€.75,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Mancato conferimento dei rifiuti urbani vegetali, provenienti dallo sfalcio delle aree private, nei contenitori appositamente predisposti dall'Ente Gestore quando si tratta di piccole quantità	€.50,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Mancato conferimento dei rifiuti speciali assimilati nei contenitori per rifiuti urbani o nelle aree attrezzate dall'Ente Gestore	€.75,00
Art.33 comma 1 lettera d)	Introduzione nei cestini portarifiuti di rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti negli stabili	€.100,00
Art.33 comma 1 lettera a)	Scarico abusivo su aree private di rifiuti solidi urbani ed assimilati	€.200,00
Art.33 comma 1 lettera e)	Danneggiamento, rimozione, ribaltamento dei cestini portarifiuti, ingombro della carreggiata viabile, ciclabile e/o pedonale, esecuzione di scritte o affissione di materiale di qualsiasi natura	€.150,00
Art.33 comma 1 lettera d)	Introduzione nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili di rifiuti solidi urbani ed assimilatati	€.150,00
Art.33 comma 1 lettera c)	Deposito rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o delle aree attrezzate dal gestore del servizio di igiene urbana	€.150,00

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 34 - Trasporto di letame e materiale di espurgo

1. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non con sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
2. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non sia assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Titolo IV
PARCHI E GIARDINI

Art. 35 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

1. Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi, lungo le rive del fiume Ticino, è fatto divieto di:

a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;

b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;

c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;

d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;

e) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite d'età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli agli ingressi dei parchi;

f) molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi;

e) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;

f) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;

g) introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;

h) il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso;

i) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere.

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 36 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, e spettacoli
2. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Titolo V
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 37 - Circolazione di animali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la tutela degli Animali, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della polizia locale.
2. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
3. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.
4. E' vietato il pascolo degli ovini e dei caprini nelle aree del territorio comunale classificate "parco naturale" ed "agricole di salvaguardia ambientale", in relazione al vigente Piano Regolatore.
5. È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.
6. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.
7. I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.
8. La violazione dei precetti di cui al comma 4. del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
9. La violazione dei rimanenti precetti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 38 - Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali

1. Si richiama la legge 4 novembre 2010 n. 201 e gli artt. 105, 109, 110, 111, 113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità.

Art. 39 - Custodia dei cani e degli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105, 109, 110, 111, 113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità, chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia e dovrà vigilare, in ogni circostanza, su di esso.
2. I cani a custodia d'abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
3. All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.
4. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta d'escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.
5. Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" o simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, ecc.). Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida e i cani di cui all'art.41 comma 2 lettera c).
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 40 - Colombi e Piccioni

1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, ecc.).
2. Nel territorio comunale è vietato somministrare o abbandonare cibo per i piccioni o colombi.
3. Inoltre i proprietari di immobili devono provvedere alla chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini e soffitte, utilizzati dai volatili per la nidificazione.
4. La violazione al precetto di cui al 2 comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 41 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 110, 111 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità:
   a. i cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le arre individuate, ed all'uopo segnalate, dal Comune.

b. Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.
c. Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

2. Possono essere tenuti senza guinzaglio:
   a. i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
   b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
   c. i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 42 - Imbrattamento causato da animali

1. I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi e di usarli all'occorrenza.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 43 – Divieti

1. È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia sul suolo pubblico o aperto al pubblico. E' vietato dare da mangiare ai gatti selvatici.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 44 - Norme di rinvio

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.
2. Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.

Titolo VI
QUIETE PUBBLICA

Art. 45 - Norme ed orari per le attività rumorose

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute.
2. E' fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori limite di emissioni ed immissioni acustiche previste dal piano di zonizzazione acustica comunale.
3. In prossimità d'abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate dalle ore 7.00 alle ore 20.00 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nel periodo d'ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
4. Nei giorni festivi, l'inizio delle attività rumorose di cui sopra è posticipato di 1 ora rispetto ai giorni feriali.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 46 - Rumori nelle case e luoghi di lavoro

1. Nelle case è vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno dell'unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate dette apparecchiature specialmente dalle ore 22,30 alle ore 7,00.
2. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica.
3. I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione d'impianti, in conformità con il T.U. sull'edilizia, sono consentiti dalle ore 07,00 alle ore 20,00, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali.
4. Nell'esercizio d'attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 47 - Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito dalle ore 22 alle ore 6 con l'eccezione della notte di Pasqua e Natale ed altre particolari festività religiose.

2. Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 48 - Rumori fastidiosi

1. Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso d'apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati.
2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
3. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie.
4. È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.
5. E' vietato l'uso di spari al fine di allontanare gli animali dai campi seminati e/o coltivati.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 49 - Sale da ballo, cinema, ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici o privati, i ritrovi simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti come molesti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, previa documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di emissioni e di immissioni previsti dal piano di zonizzazione acustica, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 50 - Pubblici esercizi ed avventori

1. I titolari d'autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici, ai fini di un'ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 00 alle ore 7 lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e dalle ore 1.00 alle ore 7 il giovedì, sabato e domenica), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza.

Art. 51 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

1. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.
2. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro eventualmente impartite dalla Polizia Locale, anche oralmente ed anche nel corso della loro esibizione, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.
3. In ogni caso, i predetti soggetti non dovranno costituire, con la loro attività, intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, ostacolare l'accesso ad edifici ed esercizi commerciale, non dovranno sporcare o imbrattare in qualunque modo, il suolo pubblico, non dovranno costituire pericolo per l'incolumità delle persone e dovranno avere cura, al termine della loro attività, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
4. I predetti soggetti non potranno chiedere il pagamento di biglietti e/o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la loro esibizione.
5. Nel caso in cui sottraggano spazio all'uso pubblico in maniera non estemporanea, dovranno chiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.
6. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo e purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.
7. Sul territorio comunale è vietata l'attività di elemosina in cambio dell'attività di lavaggio vetri.
8. È, inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.
9. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 52 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

1. Dalle ore 20.00 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 53 - Uso di segnalazioni sonore

1. I dispositivi di allarme acustici antifurto, ovunque collocati (abitazioni, negozi, veicoli, ecc.), devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti continuativi e, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Titolo VII
SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

Art. 54 - Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 55 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 56 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 57 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

2. È assolutamente vietato:

   a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

   b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;

c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;

d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 58 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.
3. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
4. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
5. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 50,00).
7. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 59 - Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

1. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
2. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.
3. Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.
4. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
6. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 60 - Getto di cose

1. È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 61 - Ordini di riparazione

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico creando pericolo per la pubblica incolumità, il Dirigente od il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
2. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 62 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 63 - Esposizioni sulle pubbliche vie

1. Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 200,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 64 Atti contrari alla sicurezza

1. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:

- ***a)*** effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- ***b)*** sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
- ***c)*** immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
- ***d)*** in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
- ***e)*** collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
- ***f)*** incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;
- ***g)*** lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
- ***h)*** tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali oggetti in genere;
- ***i)*** sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
- ***j)*** usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
- ***k)*** recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile;
- ***l) esporre immagini, simboli e rappresentazioni che possano essere riconducibili al regime fascista, ad altri regimi totalitari o che per i contenuti che comunicano propagandino idee volte a sostenere le discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge***

- ***m)*** assumere comportamenti che risultino contrari alla pubblica decenza e/o che rechino molestia alla cittadinanza, anche ponendo in essere condotte che

impediscano la corretta fruizione e accessibilità degli spazi pubblici o aperti al pubblico, nonché dei manufatti a corredo degli stessi. In particolare nelle seguenti aree: tutti i parchi e aree verdi cittadine, nei viali pedonali, nelle piazze e vie del centro storico compresi nel perimetro di viale Matteotti, piazza Castello, S.M. delle Pertiche, Corso Cairoli, piazza Filiberto, viale Gorizia, viale Resistenza, Lungo Ticino Sforza e Visconti, viale Libertà, corso Manzoni (compresa la galleria Manzoni), via Guidi, Piazza Stazione, Via Falcone e Borsellino, Via Monti, viale Battisti, Piazza Dante, inoltre la via dei Mille, la via Milazzo piazza Ghinaglia; monumenti e loro pertinenze, androni, cupole, nelle stazioni ferroviarie e autostazione e relative pertinenze nonché sui relativi mezzi di trasporto, nelle zone di sosta riservate allo stazionamento di velocipedi e ciclomotori, in tutte le zone limitrofe gli Ospedali/ cliniche, in tutte le aree all'uopo predisposte come parcheggio di autovetture, sia pubbliche che soggette all'uso pubblico.

Esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione ai divieti inseriti sui regolamenti riguardanti il commercio in modo itinerante.
Reiterare la violazione dei divieti di detenzione e consumo di alcolici previsti dall'art 64 bis del presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 726 e 688 c.p.

2. La violazione dei precetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00)
3. La violazione dei precetti di cui alle lettere f), i), j), k), l) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
4. Chi viola i divieti previsti dalla lettera m) primo periodo è soggetto alla sanzione amministrativa/accessoria prevista dall'artt. 9 e 10 del decreto legge n 14 del 20 febbraio 2017 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48.//

   Chi viola i divieti previsti dalla lettera m) secondo, terzo periodo è soggetto alla sanzione prevista dalla legge/regolamenti specifici e dalla sanzione accessoria dall'art. 10 del decreto legge n 14 del 20 febbraio 2017 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48.//

Art.64Bis - Divieto di vendita per asporto e detenzione di contenitori in vetro e consumo di bevande alcoliche sulla pubblica via"

DIVIETO	ORARIO DEL DIVIETO	AREA DI RIFERIMENTO	Eccezioni	
1. è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o contenitori di vetro da parte titolari/gestori di attività commerciali in sede fissa, distributori automatici, laboratori artigianali con vendita di generi alimentari di produzione propria , pubblici esercizi, circoli privati con somministrazione alimenti e bevande ed operatori del commercio di alimentari su aree pubbliche se ivi autorizzate	Dalle ore 21 alle ore 6	Il divieto si applica su tutto il centro storico all'interno del perimetro compreso tra lungo Ticino Sforza, Lungo Ticino Visconti, Controviali civici pari, Viale libertà, Piazza Minerva, Viale Cesare battisti, Piazza Dante, Viale Matteotti Piazza Castello, Via Santa Maria delle Pertiche, Piazza Emanuele Filiberto, Viale Gorizia, Viale Resistenza, nonché Galleria Manzoni.		Pmr-300€

2. **è vietato su area pubblica consumare e/o detenere** per il consumo immediato in luogo bevande di qualsiasi genere in bottiglie e /o contenitori di vetro	Dalle 21 alle ore 6 Dalle 00:00 alle 24	in tutto il centro storico come sopra delimitato oltre a Viale Bligny, Via Girardelli, Viale Argonne, Piazza Morosi in Galleria Manzoni , Corso Manzoni, Via Cavalieri di Vittorio Veneto (zona Allea di Viale Matteotti) e in tutte le aree all'aperto del Centro Commerciale Minerva nonché in Piazzale Stazione, Via Trieste dall'intersezione con Via Monti sino a Via Fabio Filzi, Via Monti Via Vittorio Emanuele II, Via Guidi, piazzetta Guidi, Via Falcone e Borsellino	Fanno eccezione al divieto le superfici di somministrazione regolarmente autorizzate	PMR-100 €

DIVIETO	**ORARIO DEL DIVIETO**	**AREA DI RIFERIMENTO**	**Eccezioni**	
3. **è vietato su area pubblica e/o area aperta al pubblico il consumo di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione indipendentemente dal contenitore utilizzato	Dalle 00 alle ore 24:00	Centro Commerciale Minerva, nonché in Piazzale Stazione, Via Trieste dall'intersezione con Via Monti sino a Via Fabio Filzi, Via Monti, Via Vittorio Emanuele II, Via Guidi, Piazzetta Guidi, Via Flacone Borsellino, Via Cavalieri di Vittorio Veneto (zona Allea di Piazzale Matteotti)	Fanno eccezione al divieto le superfici di somministrazione regolarmente autorizzate	PMR-100 €

4.	**E' vietato abbandonare** bottiglie lattine, bicchieri di qualsiasi materiale e /o contenitori di qualsiasi genere	Dalle 00 alle ore 24:00	In tutto il territorio comunale		PMR-150 €

5.	**E' vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato . E' vietato consumare o detenere per il consumo immediato in luogo bevande di qualsiasi genere in bottiglie/contenitori di vetro**	Dalle 00 alle ore 24:00	In tutti i parchi gioco della città	Fanno eccezione **deroghe espressamente** previsti in occasione di manifestazioni autorizzate	PMR-100€
6.	**Divieto di vendita per asporto, di consumo e**	Da due ore prima a una	In tutto il territorio comunale		PMR-150 €

detenzione di bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere nel raggio di 300 m. in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, comprese quelle sportive.	ora dopo l'evento			

Art. 65 - Contrasto al fenomeno della prostituzione

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo.
2. In tutto il territorio comunale è vietato assumere atteggiamenti, modalità, comportamenti che manifestano inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.
3. La violazione al precetto di cui alla lettera "a" comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 250,00);
4. La violazione al precetto di cui alla lettera "b" comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00);

Art. 66 - Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate

1. In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2. La violazione ai precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).
3. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
4. Dalla violazione del presente articolo consegue, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
5. E' fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta.

Art. 67 – Bagni

1. Sono interdetti alla balneazione il fiume, i torrenti, i bacini ed i canali di irrigazione.
2. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali sia artificiali, nonché delle paratie e simili.
3. Il Sindaco con apposita ordinanza, può consentire la balneazione nei tratti ritenuti non pericolosi per la incolumità e la salute pubblica..
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 68 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco ed al Comando di Polizia Locale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione,
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dagli Uffici comunali preposti.

3 bis ***Sono vietate le manifestazioni che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi di cui ai commi che precedono, concretizzino la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal complessivo quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge***

4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.
5. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
6. In caso di particolari eventi cittadini e nazionali che comportano il concretizzarsi di manifestazioni spontanee, i termini di cui sopra possono essere derogati fermo restando l'obbligo di preavvisare tempestivamente il Comando di Polizia Locale al fine di poter predisporre i servizi necessari per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre al minimo il disagio per la viabilità.
7. La violazione dei precetti di cui ai commi 1, 2, 3, ***3 bis*** del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).
8. La violazione dei precetti di cui al comma 5 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della strada

Art. 69 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
   a) gettare cose od oggetti dalle vetture

b) salire o scendere quando la vettura è in moto;

c) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;

d) salire quando la vettura sia segnalata completa;

e) parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;

f) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;

g) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;

h) sputare all'interno e fuori delle vetture;

i) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;

j) essere in stato di ubriachezza pericolosa per l'incolumità altrui o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;

k) cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;

l) distribuire oggetti a scopo di pubblicità od a fine di lucro, chiedere l'elemosina.

2. Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi sulle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.
3. Il personale di servizio sugli autobus deve:

a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;

b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;

c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

4. Salvo che il fatto costituisca reato la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 70 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale e previo accordo con la stessa.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

~~Titolo VIII~~

~~PRESCRIZIONI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'APERTURA DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE~~

~~Art. 71 - Requisiti per l'apertura delle sale giochi ed altre sale pubbliche di cui all'art. 88 del TULPS~~

~~1. Oltre a quanto stabilito dagli artt. 86, 88 e 110 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i. nonché del relativo~~

~~Regolamento di attuazione, i locali adibiti a sale giochi e o sale scommesse oppure esercizi dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VLT) dovranno possedere i seguenti requisiti:~~

~~A. destinazione d'uso conforme al vigente strumento urbanistico da documentarsi in sede d'istanza per il rilascio dell'autorizzazione;~~

~~B. non essere ubicati in edifici o parti di essi, notificati o vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);~~

~~C. i locali destinati a sala giochi devono essere ubicati al piano terreno (non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati) e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla strada pubblica;~~

~~D. rispetto di un'adeguata dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela nei casi e modi previsti dal vigente Strumento urbanistico; deve altresì essere garantita la sosta dei cicli in misura di uno stallo cicli per ogni stallo di sosta tramite installazione di apposita rastrelliera; deve essere altresì garantita, se necessario, la sosta dei cicli in misura di uno stallo cicli per ogni stallo di sosta anche per ciclomotori e motocicli. Detti interventi e/o dispositivi, concordati ed autorizzati con il Comune, sono a carico del soggetto richiedente;~~

~~E. la distanza minima di ciascuna sala giochi, sala scommesse od esercizi dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VLT) da scuole di ogni ordine e grado compresa l'università e i collegi e le residenze universitarie, ospedali, case di cura, case di riposo, camere mortuarie e cimiteri, luoghi destinati al culto, residenze assistite e similari oratori e centri di aggregazione giovanili, locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio/assistenziali è fissata in metri 500 misurati sul percorso pedonale pubblico più breve (ivi comprese le strade private soggette a servitù di uso pubblico) che collega i rispettivi punti di accesso più vicini fra di loro. Questi requisiti valgono sia in caso di nuove autorizzazioni sia in caso di trasferimento di una sala giochi esistente. Ai fini di cui alla presente lettera si considerano sia i luoghi sensibili esistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione per l'attività di sala giochi sia quelli per i quali alla suddetta data sia stata presentata la relativa pratica edilizia. Con proprio provvedimento motivato la giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili tenuto conto dell'impatto delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica;~~

~~F. Distanza minima di metri 100 dalle intersezioni stradali, ridotta a metri 50 se trattasi d'intersezione fra strade comprese nell'area delimitata da Viale Gorizia, Viale Resistenza, Viale Lungoticino Sforza, Viale Lungoticino Visconti, Viale della Libertà, Piazza Minerva, Viale Cesare Battisti, Piazza Dante, Viale Matteotti, Via Santa Maria alla Pertiche, Corso Cairoli, Piazza Emanuele Filiberto (comprensiva delle strade citate) ciò ai fini della salvaguardia dei livelli di sicurezza dalle intersezioni ed in particolare a tutela dei pedoni considerato l'afflusso veicolare che comportano tale tipologia di attività da contemperare con le esigenze del centro storico a vocazione prettamente turistica ed al conseguente flusso pedonale;~~

G. La sala giochi non deve essere comunicante con un pubblico esercizio preesistente, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;

H. Possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio, dal regolamento d'igiene e delle altre norme in materia urbanistica con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti ed al possesso dei servizi igienici idonei per l'esercizio pubblico; i locali devono altresì rispettare la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;

I. Il locale della sala giochi dovrà avere una superficie minima di mq 50 in analogia con quanto previsto dal Decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 22/2/2010; detta superficie dovrà essere computata al netto della superficie delle zone di servizio (uffici, magazzini, ect) nonché dei servizi igienici (distinti per maschi e femmine di cui almeno uno attrezzato per portatori di disabilità);

J. Per gli esercizi con superficie dei locali complessivamente superiore a mq 150, dovrà essere prodotta idonea documentazione di impatto sulla viabilità della zona interessata, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento

K. Devono rispettare i criteri di sorvegliabilità locali ai sensi dell'articolo 153 del RD 06/05/1940 NTR 635

L. Devono rispettare la normativa in materia di prevenzione incendi ed in materia d'impatto acustico.

M. Per la sale giochi ove sono installati apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. quest'ultimi dovranno essere posizionati in locale dotato di videosorveglianza perché vietati ai minori . E' fatto obbligo posizionare in punto ben visibile informativa che segnala l'impianto di videosorveglianza mediante apposito cartello immediatamente riconoscibile;

N. Non possono essere rilasciate autorizzazioni di nuove aperture di sale pubbliche da gioco se non corrispondenti ai requisiti sopra indicati – pertanto l'avvio dell'attività è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente competente come da modulistica predisposta e da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune.

Art. 72 - Prescrizioni di esercizio

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo Delegato.

2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lett. a) e c) T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione, di messa in esercizio e l'attestato di conformità;

3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal Decreto Direttoriale Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30011 del 27/072011 e eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS da parte della locale Questura;

4. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

5. Il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far rispettare il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 come previsto dall'articolo 20 DL 98 del 6/07/2011 convertito in legge con L 111/2011.

6. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 non possono in alcun caso essere installati in esercizi pubblici situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto;

7. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto della presente regolamentazione;

8. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici;

9. E' fatto divieto di utilizzo per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'individuazione della sala giochi del termine " Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.

10. È vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di congegni od apparecchi da gioco con vincite in danaro in tutti i locali di cui il Comune è proprietario o socio.

Art. 73 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione.

2. ~~Le altre violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S o da altre disposizioni normative specifiche , sono sanzionate con il pagamento di una somma graduata da € 25,00 ad € 500,00;~~

3. ~~Nel caso in cui titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza, in considerazione anche della gravità delle violazioni fino ad un massimo di 15 giorni;~~

4. ~~Compete al Dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/ revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio;~~

~~Art. 74 – Norma Finale~~

1. ~~Per quanto non previsto espressamente negli articoli che precedono si applicano le disposizione di legge, anche successive, nella materia.~~

Titolo IX

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 75 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

1. Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo previsto **in pagamento in misura ridotta (p.m.r.)** con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale o Bancario intestato alla Polizia Locale.
2. È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.
3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un attività od un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

.

Art. 76 - Pagamento immediato

1. Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri non residenti nel territorio italiano.
2. Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 77 – Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana s'intendono abrogate le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto, in particolare viene abrogato il Regolamento di Polizia Urbana per il Decoro e la Sicurezza dei Cittadini approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 131 del 28 maggio 2009
2. Con l'approvazione del presente Regolamento perdono efficacia:
   a. l'ordinanza sindacale P.G. n. 19550/2009 "Contrasto alla Prostituzione su Strada e Tutela della Sicurezza Urbana;
   b. l'ordinanza sindacale P.G. n. 26152/2009 "Divieto Permanente di Attività di Campeggio o d'Impiego di Veicoli o altri Giacigli per Soddisfare Esigenze di Pernottamento, al di Fuori delle Aree Appositamente Attrezzate, in Tutto il Territorio Comunale";
   c. l'ordinanza sindacale P.G. n. 12522/2010 "Ordinanza per la Tutela del Decoro Urbano Compromesso dall'Abbandono di Rifiuti".

Art. 78 - Rinvio a norme sopravvenute

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o contrattuali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 79

Aggiornamento sanzioni

La Giunta Comunale è competente all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.

Art.80 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. **11**

Oggetto: Regolamento di polizia urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini. Modifiche artt.33 e 64 e introduzione dell'art 64 bis.

Il Segretario Generale

attesta che i seguenti allegati dal N. 1 al N. 4 sono parte integrante e sostanziale della deliberazione in oggetto:

1) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00 .
2) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00
3) Allegato A) proposte di modifiche artt.33 e 64 e introduzione dell'art 64 bis.
4) Allegato B) Regolamento comunale di polizia urbana per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini.

Pavia, 22/03/2018

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 09/10/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana